



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.187 del 22/07/2020 – 31/07/2020 Udienza pubblica del 22/07/2020
Massima n. 1:	<p>Titolo: Acque pubbliche e private– Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato – Modelli tariffari del ciclo idrico – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 5 del 2019, promosse – in riferimento agli artt. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, in relazione agli artt. 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106– dal Presidente del Consiglio dei ministri</p> <p>Con riguardo al comma 2 è decisiva la considerazione della effettiva sua testuale corrispondenza, nella parte che qui rileva, a precedente norma che ha già superato il controllo di legittimità costituzionale con la sentenza n. 142 del 2015. La definizione dei modelli tariffari nuovamente demandata alla Giunta è identicamente subordinata al «rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia»: questi ultimi comprensivi delle “direttrici” della metodologia tariffaria statale.</p> <p>Le componenti tariffarie previste dal comma 4, al di là della denominazione, effettivamente sono rispondenti alle componenti statali U12 e U13, non essendo necessario che si debba replicare, da parte della Regione, l’esatta corrispondenza “tassonomica” delle voci enucleate in sede regionale a quelle di provenienza statale.</p> <p>I successivi commi 5, 6 e 7 dell’impugnato art. 5 che recano disposizioni di dettaglio relative all’applicazione delle componenti tariffarie di cui al comma 4 risultano di conseguenza anch’esse interne ad un perimetro di conformità alle “direttrici” della metodologia tariffaria statale.</p> <p>A sua volta, l’intervento della Giunta, volto ad integrare il metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, quale previsto dal comma 9, non può</p>



	<p>scindersi dalla sua dichiarata finalità di “adeguamento” alle componenti tariffarie della normativa statale.</p> <p>Da tutto ciò, la non fondatezza di ogni censura rivolta all’art. 5, che costituisce legittimo esercizio della competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, spettante alla Regione in base alla normativa statutaria e di sua attuazione, preesistente alla riforma del Titolo V della Costituzione e che, a seguito di quest’ultima, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente, in forza del principio ricavabile dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (sent. n. 142 del 2015).</p>
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 24/04/2019, n.5.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117 secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione. Art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Art.10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106.</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli

tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp.ull@regione.sicilia.it